

**Convenzione del 27/05/1985 n. 293****Titolo del provvedimento:**

Convenzione tra la Repubblica Ivoriana e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, firmata ad Abidjan il 30 luglio 1982.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 145 del 21/06/1985)

**art. 1**

Soggetti.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno Stato contraente o di entrambi gli Stati.

**art. 2**

Imposte considerate.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sugli utili di capitale prelevate per conto di uno Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa e di un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sugli utili di capitale le imposte prelevate sul reddito complessivo, e su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili, o immobili nonche' le imposte sui plus valori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare:

1) nel caso dell'Italia:

- a) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  - b) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte  
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

2) nel caso della Costa d'Avorio:

- a) l'imposta sugli utili industriali e commerciali e sugli utili agricoli (impot sur les benefices industriels et commerciaux et sur les benefices agricoles);
- b) l'imposta sugli utili non commerciali (impot sur les benefices non commerciaux);
- c) l'imposta sugli stipendi e salari ed il contributo a carico del datore di lavoro (impot sur les traitements et salaires et la contribution a la charge de l'employeur);
- d) l'imposta sul reddito dei capitali mobiliari (impot sur le revenue des capitaux mobiliers);
- e) l'imposta generale sul reddito (impot general sur le revenue);  
(qui di seguito indicate quali "imposta ivoriana").

4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite da ciascuno Stato contraente, dopo la firma della Convenzione, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

**art. 3**

Definizioni generali.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) il termine "Costa d'Avorio" designa il territorio nazionale nonche' le

zone di giurisdizione nazionale in mare della Repubblica della Costa d'Avorio ivi comprese le regioni situate al di fuori del mare territoriale della Costa d'Avorio che sono state o possono in futuro essere considerate, ai sensi della legislazione della Costa d'Avorio concernente la piattaforma continentale, come regioni sulle quali possono essere esercitati i diritti della Costa d'Avorio per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;

b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano; in particolare, il fondo ed il sottosuolo marino adiacente ai territori della penisola e delle isole italiane situate al di fuori del mare territoriale fino ai limiti prescritti dalla legislazione italiana per consentire la esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di dette zone;

c) il termine "nazionali" designa:

I) le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente;

II) le persone giuridiche, società di persone e di associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

d) le espressioni "uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Costa d'Avorio o l'Italia;

e) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

f) il termine società designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

h) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

i) l'espressione "autorità competente" designa:

1) per quanto concerne la Costa d'Avorio, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;

2) per quanto concerne l'Italia, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

#### art. 4

Domicilio fiscale.

(N.D.R. "Al comma 2 lett. b) le parole "... è considerata residente dello Stato col quale le sue relazioni personali" devono essere lette "... è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali".)

#### Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente di ciascuno degli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato col quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro

degli interessi vitali);

b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita';

d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo;

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

#### art. 5

Stabile organizzazione.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un'officina;

e) un magazzino di vendita;

f) un laboratorio;

g) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;

h) un cantiere di costruzione o una catena temporanea di montaggio o le attivita' di sorveglianza ivi esercitate, qualora tale cantiere, catena di montaggio o attivita' abbiano durata superiore a sei mesi oppure qualora tale catena temporanea od attivita', facenti seguito alla vendita di macchinari o di attrezzature, abbiano una durata inferiore a sei mesi e le spese sostenute per tale catene temporanea od attivita' superino il 10 per cento del prezzo di vendita dei macchinari o delle attrezzature;

i) una sede fissa di affari utilizzata ai fini di acquistare merci.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini della trasformazione per l'impresa;

e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona, diversa da una agente che goda di uno status indipendente, cui si applichi il paragrafo 6 agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che detta impresa ha una stabile organizzazione in questo Stato per le attivita' che detta persona esercita per l'impresa stessa, a meno che tali attivita' non si limitino a quelle illustrate al paragrafo 3.

In particolare, so considera che eserciti i poteri di cui al periodo precedente all'agente che dispone abitualmente nel primo Stato contraente di un deposito di prodotti o merci appartenenti all'impresa e per mezzo del quale esegue regolarmente gli ordinativi ricevuti per conto dell'impresa.

5. Si considera che un'impresa di assicurazioni di uno Stato contraente ha

una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente dal momento in cui, tramite un rappresentante che non rientri nella categoria di persone di cui al paragrafo 6, essa riscuote premi nel territorio di detto Stato o assicura rischi situati in detto territorio.

6. Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persona agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. Tuttavia, se le attivita' di tale intermediario sono esercitate esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di detta impresa, esso non si considera un agente indipendente ai sensi del presente articolo.

7. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' il motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

#### art. 6

Redditi immobiliari.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

1. I redditi che un residente in uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Sono altresì considerati "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

#### art. 7

Utili delle imprese.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, compresa una parte delle spese di direzione e delle spese generali di amministrazione sostenute dall'impresa nel suo complesso, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia

altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

7. Ai fini del presente articolo, il termine "utili" comprende gli utili derivanti ad un associato a motivo della sua partecipazione in una società di persone.

#### art. 8

Navigazione marittima ed aerea.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione, della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. La presente disposizioni si applica soltanto alla parte degli utili attribuiti per statuto al partecipante ivoriano della società multinazionale Air Afrique.

#### art. 9

Imprese associate.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

Allorche':

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e

nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

#### art. 10

Dividendi.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

- il 18 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi quando gli stessi sono pagati da una societa' residente della Repubblica ivoriana che sia esonerata dall'imposta sugli utili o non corrisponda detta imposta con l'aliquota normale:

- il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso. Le disposizioni del presente paragrafo non limitano l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dell'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' a residenti del primo Stato, ma soltanto nei limiti in cui la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

#### art. 11

Interessi.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto altro Stato, ma se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se essi sono pagati al Governo dall'altro Stato contraente che ne sia l'effettivo beneficiario o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo interamente di proprieta' di proprieta' di detto Governo o di detto ente locale.

4. Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestiti, nonche' ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono ai redditi di somme date in prestito.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e il criterio generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando

il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione e della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stessa stabile organizzazione o base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi per qualsiasi motivo eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente degli interessi e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

#### art. 12

Canoni.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

1. I canoni provenienti da uno stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente da quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole e le registrazioni televisive o radiofoniche), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature agricole, industriali o commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere agricolo, industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente da quale provengono i canoni, sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, sia una professione indipendente mediante una una stabile organizzazione ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una suddivisione politica o amministrativa, un ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, nel cui interesse e' stato concluso il contratto che ha dato luogo al pagamento dei canoni, e che come tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, per qualsiasi motivo, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile, in conformita' della propria legislazione, nello Stato contraente dal quale provengono i canoni e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

**art. 13**

Utili di capitale.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

1 Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione dei beni immobili di cui all'art.6 situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

2 Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3 Gli utili derivanti dall'alienazione di navi e di aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonché dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi od aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4 Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

**art. 14**

Professioni indipendenti.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente: a) non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività; o

b) non eserciti detta libera professione o detta altra attività di carattere indipendente nell'altro Stato contraente per un periodo o per periodi - ivi compresa la durata delle normali interruzioni del lavoro - la cui durata complessiva oltrepassi in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato. In tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato, ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili alle attività esercitate per mezzo di detta base fissa o durante il periodo o i periodi considerati.

2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

**art. 15**

Lavoro subordinato.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

1 Salve le disposizioni degli artt. 16, 18, 19 e 20 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2 Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi - ivi compresa la durata delle normali interruzioni di lavoro - che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e  
b) le remunerazioni sono pagate da o in nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3 Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo le



remunerazioni in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

**art. 16**

Compensi e gettoni di presenza.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale o di un organo analogo di una societa' residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

**art. 17**

Artisti e sportivi.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

1 Nonostante le disposizioni degli artt. 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2 Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita' e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato, nonostante le disposizioni degli artt. 7, 14 e 15, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono esercitate.

3 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle remunerazioni o agli utili, ai salari, agli stipendi ad agli altri redditi analoghi che un artista dello spettacolo ritrae dalle prestazioni esercitate in uno Stato contraente se il soggiorno dell'artista in detto Stato e' finanziato interamente o in gran parte con fondi pubblici dell'altro Stato contraente.

**art. 18**

Pensioni.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, nonche' le annualita' pagate a detto residente sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Il termine "annualita'" designa le somme fisse pagate periodicamente a date stabilite, vita natural durante o per un periodo determinato o determinabile, in dipendenza di un impegno ad effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo versato in denaro o valutabile in denaro.

**art. 19**

Funzioni pubbliche.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente;

b) tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto altro Stato contraente e se la persona fisica ne sia un residente che:

I) non abbia la nazionalita' del primo Stato contraente di cui al precedente punto a);

II) non sia divenuto residente dell'altro Stato contraente al solo scopo di

rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato contraente o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente;

b) tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica sia un residente di questo altro Stato contraente e se non abbia la nazionalità del primo Stato contraente di cui precedente punto a).

3. Le disposizioni degli artt. 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

#### art. 20

Studenti, ricercatori ed apprendisti.

#### **Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

Le somme che un ricercatore, uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale o di effettuare delle ricerche, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione, di formazione professionale o di ricerca, non sono imponibili in detto altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori dello Stato.

#### art. 21

Altri redditi.

#### **Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.

#### art. 22

Eliminazione della doppia imposizione.

#### **Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Per quanto concerne la Costa d'Avorio, la doppia imposizione è evitata nel modo seguente:

le Autorità fiscali ivoriane non possono includere nelle basi imponibili i redditi tassabili nell'altro Stato contraente ai sensi della presente Convenzione. Tuttavia, la Repubblica della Costa d'Avorio, al momento della determinazione dell'aliquota d'imposta conserva il diritto di tener conto dei redditi così esclusi.

3. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Costa d'Avorio, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'art. 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagati in Costa d'Avorio, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

4. Se ai sensi della legislazione di uno degli Stati contraenti, le imposte

alle quali si applica la presente Convenzione non sono prelevate, in tutto o in parte, per un periodo limitato di tempo, dette imposte si considereranno interamente pagate agli effetti dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3. 5. Per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, gli utili, i redditi o gli utili da capitale di un residente di uno Stato contraente che siano stati assoggettati ad imposizione nell'altro Stato contraente in conformita' alla presente convenzione, si considerano derivanti da fonti situate in detto altro Stato contraente.

**art. 23**

Non discriminazione.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'.

La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 9, del paragrafo 7 dell'art. 11 o del paragrafo 6 dell'art. 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagate da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e', in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Nel presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere o denominazione.

**art. 24**

Procedura amichevole.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno Stato contraente o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'Autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'art. 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.

2. Tale autorita' competente, se il ricorso le appare fondato o se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'Autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere, per via di amichevole composizione, le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei

paragrafi precedenti e ad ogni altro fine previsto dalla presente Convenzione.

**art. 25**

Scambio di informazioni.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone od autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

- a) di adottare disposizioni amministrative in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

**art. 26**

Agenti diplomatici e consolari.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i componenti di una missione diplomatica o di un posto consolare in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.

**art. 27**

Domande di rimborso.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

1. Le imposte riscosse in uno degli Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente obbligato ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente nel quale deve essere certificata l'esistenza delle condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'art. 24, le modalità di applicazione del presente articolo.

**art. 28**

Entrata in vigore.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della data dello scambio degli strumenti di ratifica e da quel momento si applichera':
  - a) alle imposte dovute alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;
  - b) alle altre imposte applicate ai redditi di periodi d'imposta che terminano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno seguente quello in cui la Convenzione entra in vigore.

**art. 29**

Denuncia.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

1. La presente Convenzione rimarra' in vigore finche' non sara' denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente potra' denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ciascun anno solare che inizia dopo che sia trascorso un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione. In questo caso, la Convenzione cessera' di essere applicabile:
  - a) alle imposte dovuta alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento al piu' tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
  - b) alle altre imposte applicate ai redditi di periodi d'imposta che terminano prima del 31 dicembre dello stesso anno.In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.  
Fatta a Abidjan il 30 luglio 1982 in duplice esemplare in lingua italiana e francese, entrambe i testi egualmente fede.

**Protocollo 1**

Protocollo aggiuntivo.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

Protocollo di accordo alla Convenzione tra la Repubblica ivoriana e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica ivoriana e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.  
Resta inteso che:

- a) per quanto concerne l'art.7, paragrafo 3, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione;
- b) con riferimento alle disposizioni dell'art.8, gli utili che una impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili non sono sottoposti ad alcuna imposta locale sui redditi nell'altro Stato contraente;
- c) con riferimento al paragrafo 1 dell'art.24, all'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa alla procedura contenziosa nazionale, che va in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerna un'applicazione delle imposte italiane non conforme alla Convenzione;
- d) le disposizioni del paragrafo 3 dell'art.27 non escludono l'interpretazione secondo la quale le autorità competenti degli Stati contraenti possono di comune accordo stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta cui da' diritto la Convenzione;
- e) le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alle Poste dello Stato italiano (PP.TT.), all'Istituto per il commercio estero (ICE) e all'Ente italiano per il turismo (ENIT) come pure ai

corrispondenti Enti pubblici ivoriani sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche e di conseguenza dei paragrafi 1 e 2 dell'art.19 della Convenzione.  
Fatto a Abidjan il 30 luglio 1982 in duplice esemplare in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

#### Protocollo 2

Scambio di note.

**Testo: in vigore dal 15/05/1987 con effetto dal 01/01/1988**

Eccellenza,  
ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di V.E. in data odierna del seguente tenore:

"Eccellenza,  
ho l'onore di riferirmi alla Convenzione fra l'Italia e la Costa d'Avorio per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali firmata oggi e, in particolare, a quanto riguarda la data della decorrenza di efficacia della Convenzione ed il regime d'imposizione degli utili delle imprese derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili.

Al fine di definire tutti i problemi relativi alla tassazione di tali imprese, ho l'onore di proporre che il seguente paragrafo sia considerato come clausola facente parte integrante della Convenzione.

Nel testo italiano:

"I due Governi convengono tuttavia che nessuna pretesa potrà essere avanzata da una parte o dall'altra per il pagamento dei tributi relativi ai redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea dei periodi d'imposta che precedono quello dell'entrata in vigore della Convenzione".

Nel testo francese:

"Toutefois, les deux Gouvernements sont convenus qu'aucune pretention ne pourra etre avancee par l'une ou l'autre partie pour le recouvrement des impots relatifs aux revenus provenant de l'exercice de la navigation maritime ed aerienne pour les annees fiscales precedant l'annee de l'entree en vigueur de la Convention".

Qualora il Governo ivoriano accetti tale clausola, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la Vostra risposta costituiscano uno scambio di note, che entrerà in vigore alla stessa data della citata Convenzione.

Prego Vostra Eccellenza di voler gradire i sensi della mia piu' alta considerazione".

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo della Costa d'Avorio concorda in merito a quanto precede.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione.